

Associazione Avvocati Albanesi in Italia



Massime e sentenze allegate

Raccolta sentenze di cause patrocinata da soci AAI

La raccolta è stata divisa per argomento e in ordine cronologico, ovvero dai provvedimenti più risalenti a quelli più recenti, indicando il numero dell'allegato. Anche quest'ultimi sono enumerati in ordine cronologico, dai più risalenti a quelli più recenti.

- 1 -

Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza familiare del minore ex. art. 31 D.lgs 286/98.

Il Tribunale dei Minorenni di Trento ha concesso l'autorizzazione alla permanenza in Italia per la durata di due anni ad una famiglia del Pakistan che aveva chiesto asilo in Italia e gli era stato negato con rischio di trasferimento in altro Stato: “ *La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lg.n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa alla famiglia che da anni si è stabilita in Italia chiedendo asilo politico e che rischia il trasferimento in altro Stato con provvedimento della Unita Dublino del Ministero dell'Interno*”. **Tribunale dei Minorenni di Trento, Decreto del 26.01.2021 - Avv. Irisa Kulja (All. 1)**

Il Tribunale dei Minorenni di Trento ha autorizzato a permanere in Italia la madre dei minori, che insieme al padre, erano già in possesso del titolo di permanenza in Italia: “*La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lg. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa alla madre dei minori quando*

Associazione Avvocati Albanesi in Italia

Via Giovanni Battista Tiepolo, 21

00196- Roma (RM)

e-mail - avv.alb.it@gmail.com Pec: avv.alb.it@pec.it

<https://avvocatialbanesiinitalia.it/>

Pagina 1 di 9

questi ed il padre sono regolarmente soggiornati per consentire di garantire in concreto ai minori il fondamentale diritto alla bigenitorialità che sarebbe palesemente violato in caso di allontanamento della madre dal territorio nazionale in quanto si ipotizza che in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine i minori rimangono con il padre, alla luce del divieto di espulsione dei minori provvisto dall'art 19 comma 2 del TUI". **Tribunale dei Minorenni di Trento, Decreto del 04.02.2021 - Avv. Irisa Kulja (All. n. 2)**

Il Tribunale dei Minorenni di Trento, con diversi provvedimenti conformi emessi nell'arco di due anni, ha autorizzato a permanere in Italia i genitori di minori **in tenera età** che si erano attivati a trovare una adeguata abitazione e delle concrete offerte lavorative. I giudici, nonostante l'età dei minori, ha concesso ai genitori l'autorizzazione ex art. 31, ritenendo comunque concreta e reale la sussistenza di gravi motivi nel caso di un loro allontanamento dal TN: *"La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lg. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa ai genitori del minore in tenera età quando questo è seguito dal pediatra ed è iscritto al nido di infanzia".* **Ex plurimis Tribunale dei Minorenni di Trento, Decreto del 26.07.2021 (All.n. 3), Decreto del 20.09.2022 (All.n. 6), decreto del 20.09.2022 (All.n. 7) e Decreto del 13.06.2023 (All. 12) - Avv. Irisa Kulja**

Il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha concesso al genitore di figli minori la speciale autorizzazione, ai sensi del [d.lg.n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#), **per 5 anni** ritenendo che: *"La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall'art. 31 del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni della salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico che deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto."* **Tribunale dei Minorenni di Bologna, Decreto del 21.09.2021 – Avv. Edlira Mace (All. 4)**

Il Tribunale dei Minorenni di Lecce ha autorizzato una madre a permanere in Italia **fino al raggiungimento della maggiore età del minore**. Il minore al momento della decisione aveva sette

anni e quindi l'autorizzazione è stata concessa per undici anni: *“È concessa l'autorizzazione della madre del minore alla permanenza familiare del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art.31 comma 3 fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo quando sussistono i presupposti, e quindi nel caso in cui l'allontanamento del minore potrebbe comportare dei danni psico fisici”*.

Tribunale dei Minorenni di Lecce, Decreto del 28.10.2021 – Avv. Kristina Blushi (All. 5)

Il Tribunale dei Minorenni di Bologna ha concesso la speciale autorizzazione alla madre di un minore che soffre di talassemia o diversamente nota con il termine di anemia mediterranea: *“La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lg.n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa ai genitori quando sono ravvisabili i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla citata disposizione nel caso in cui il minore soffre di una malattia genetica”*. **Tribunale dei Minorenni di Bologna, Decreto del 28.12.2022 – Avv. Edlira Mace (All. 10)**

Il Tribunale dei Minorenni delle Marche ha concesso l'autorizzazione alla permanenza in Italia per la durata di tre anni ad una madre che, nonostante il marito detenuto, risulta perfettamente integrata, ha inserito i figli a scuola ed è sostenuta da una grande rete sociale. Nel caso *de quo* il carico pendente del padre dei minori non ha influito negativamente sulla decisione dei giudici in quanto da un bilanciamento degli interessi prevalgono quelli dei minori: *“La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa ad uno dei genitori perfettamente integrato ai fini della tutela dell'interesse dei figli minori anche se l'altro genitore è detenuto quando i minori sono stati subito inseriti nel contesto scolastico di riferimento e anche in quello sociale”* **Tribunale dei Minorenni delle Marche, Decreto del 04.01.2023 - Avv. Admira Beqiraj (All. 11)**

Il Tribunale dei Minorenni di Trento ha concesso la speciale autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 comma 3, per 2 anni anche ai genitori di figli minorenni di un anno di età: *“quando da un'attenta valutazione della situazione concreta risulta che un ritorno nel paese di origine comporterebbe ad essi dei danni psico – fisici”* (ex plurimis **Tribunale dei Minorenni di Trento, Decreto del 13.06.2023 (All. 15) e Decreto del 14.06.2023 (All. 16) - Avv. Irisa Kulja**

Il Tribunale dei Minorenni di Brescia ha concesso l'autorizzazione alla permanenza in Italia per la durata di due anni alla nonna materna di quattro minori che aiuta la famiglia nella gestione dei minori

: “La speciale autorizzazione ai sensi del [d.lg.n. 286 del 1998, art. 31, comma 3](#) viene concessa anche ai nonni in considerazione della necessità di tutelare i minori che trovano giovamento dalla presenza degli stessi”. **Tribunale dei Minorenni di Brescia, Decreto del 12.09.2023 - Avv. Fllanza Dhjaku (All. 20)**

La Suprema Corte ha, con ordinanza del 30.04.2025, stabilito che l'autorizzazione alla permanenza in Italia va subordinata all'accertamento in concreto della sussistenza o meno di un pregiudizio all'interesse del minore derivante dall'allontanamento dei genitori o dell'intero nucleo familiare dal territorio italiano. I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, devono consistere in situazioni comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

Incombe sul richiedente l'autorizzazione l'onere di allegare la specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore e spetta al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, con particolare attenzione, tra l'altro, all'età del minore, oltre al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è crescente con l'aumentare dell'età. In tale ottica, la speciale autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre, quando è già presente, opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente, salvo prova contraria. E allora, i gravi motivi idonei a giustificare l'autorizzazione temporanea possono essere collegati all'alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale - **Avv. Gentian Alimadhi (All. 23)**

La Corte d'Appello di Ancona, Sezione Minori, con Decreto del 20 novembre 2024, Consigliere Relatore Dott.ssa Maria Ida Ercoli, ha stabilito che l'autorizzazione alla permanenza in Italia va valutata in considerazione del pregiudizio che può derivare al minore dall'allontanamento forzato dei familiari o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.

L'autorizzazione all'ingresso e alla permanenza in Italia del familiare di un minore, a mente dell'art. 31, terzo comma, D. Lgs. 286/1998, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni eccezionali e attuali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, obiettivamente grave, che possa derivare allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente; occorre pertanto accertare la sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale e futura dedotta attraverso un giudizio prognostico quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare, spettando al giudice di merito valutare le circostanze del caso concreto, avendo riguardo alle cure mediche, all'età del minore che assume rilievo presuntivo decrescente con l'aumentare della stessa e al radicamento nel territorio italiano, il cui rilievo presuntivo è, invece, crescente con l'aumentare dell'età, in considerazione della prioritaria esigenza di stabilità effettiva nel delicato periodo di crescita. Il Giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su provvedimenti di rimpatrio, interessanti i genitori, o anche uno solo di essi, deve quindi applicare alla posizione dei minori eventualmente coinvolti il criterio di comparazione attenuata. Detto criterio ritiene prevalente, fino a prova contraria, la condizione di vulnerabilità del minore rispetto alle norme che regolano il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, considerando quindi prioritario il danno derivante al minore e alle sue aspettative di vita in Italia a seguito del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con cui questi non abbia in concreto alcun rapporto - **Avv. Admira Beqiraj (All. 22)**

*** **

-2-

Competenza del TAR per la richiesta di ottemperanza contro la Questura che non rilascia la carta di soggiorno per motivi familiari anche a seguito del passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale che autorizza tale rilascio.

Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha ordinato alla Questura di Torino di dare integrale esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino, Nona Sezione Civile, previa verifica della sussistenza di eventuali sopravvenienze, anche tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del d.lgs. n. 30 del 2007: *“La Questura deve ottemperare all'ordinanza del Tribunale Civile che ha autorizzato a favore della ricorrente il rilascio della carta di soggiorno senza la presentazione ex*

novo della medesima istanza e produzione della stessa documentazione che la decisione in esame ha già ritenuto illegittima". TAR Piemonte, Sentenza n 388-2023 del 26.04.2023 - Avv Esmeralda Elmazi (All. 13)

*** **

-3-

Cittadinanza italiana in favore del figlio minore anche in assenza di convivenza con il genitore.

Il Tribunale di Milano ha affermato che il cittadino straniero che acquista la cittadinanza italiana la trasmette anche al figlio minore, anche nel caso in cui questo non conviva più fisicamente con esso a seguito di separazione, purché continui a sussistere l'esercizio della responsabilità genitoriale: *"la convivenza che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori non deve essere intesa in senso formale (ossia come una mera coabitazione di fatto), sostanziale, caratterizzandosi il legame familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto morale e al sostegno morale". Tribunale di Milano, Decreto del 11.10.2022 – Avv. Elena Vengu (All. 8.)*

*** **

-4-

Coesione familiare per parenti di cittadini extracomunitari – permesso di soggiorno ex. art. 30 D.lgs n. 286/1998.

Il Tribunale Ordinario di Bologna ha accolto il ricorso avverso il decreto di rigetto di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 D.Lgs. 286/98, emesso dalla Questura di Ravenna perché non aveva valutato la situazione reddituale del fratello della moglie del richiedente e quello del suocero: *"Nel caso del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari la Questura deve valutare il reddito di tutti i conviventi e non solo del familiare che ha presso a carico il richiedente". Tribunale Bologna, Ordinanza del 24.05.2023 – Avv. Edlira Mace (All. 14)*

Il Tribunale di Bologna, nel caso di una signora di 70 anni madre di una cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante, ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia senza la necessità di dimostrare la vivenza a carico: *“Nel caso del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art 30 co.1. lett. c d.lgs 286/98 presentata da un familiare extracomunitario con permesso di soggiorno non occorre, per il genitore almeno sessantacinquenne, dimostrarne la vivenza a carico”*. **Tribunale Bologna, Ordinanza del 08.11.2022 – Avv. Ilda Beqo (All. 9)**

*** **

-5-

La competenza è del Giudice di Pace nel caso del ricorso avverso il silenzio della revoca dell’espulsione presentata al Prefetto.

Il Giudice di Pace di Bari si è pronunciato in maniera favorevole accogliendo il ricorso avverso il silenzio-rigetto del Prefetto di Bari in merito all’istanza di revoca dell’espulsione: *“La competenza sul silenzio-rigetto dell’Amministrazione sull’istanza di revoca del decreto di espulsione appartiene al giudice di pace il quale può decidere sulla valutazione della sussistenza dei motivi che ostano all’espulsione”*. **Giudice di Pace di Bari, Ordinanza del 20.06.2023 - Avv. Kristina Blushi (All. n. 17)**

*** **

-6-

Riconoscimento della protezione speciale con provvedimento del giudice – cause pendenti per domande di protezione internazionale presentate prima del DL 20/2023 (DL Cutro) e diritto alla conversione del pds in motivi di lavoro.

Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ad un ricorrente di nazionalità pakistana che viveva in Italia da oltre sei anni ed era integrato: *“In tema di ricorso pendente per domanda di protezione internazionale presentata prima dell’entrata*

in vigore del DL n. 20/2023, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19 co. 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, il giudice, attestando che la decisione sia fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, anche sulla base dell'art. 35 bis D.lgs 25/08, riconosce al ricorrente che ha rinunciato all'audizione in udienza il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art 32 terzo comma D.Lvo 25/08 e 19 comma 1 e 1.1 D.Lvo 25 luglio 1998/1998 e quello di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.

Il Tribunale di Bologna afferma che per la determinazione della legge applicabile *ratione temporis* in materia di protezione occorre fare riferimento all'Art. 7, comma 2 del D. L. n. 50/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 20/2023, il quale espressamente prevede che *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*, sicché non vi possono essere dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare, stabilita in forza del comma 1.1. del D. L. 130/20, convertito con L. n. 137/2020, ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Tale disciplina richiede l'accertamento di fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria *“per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, della protezione della salute, come intesa nella Convenzione di Ginevra”*.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*. **Tribunale Bologna, Decreto del 23.06.2023 – Avv. Danaida Delaj (All. 18)**

Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ad un ricorrente di nazionalità nigeriana di etnia *urobo* e di religione cristiana giunto in Italia nell'anno 2017 perfettamente integrato. Nel decreto viene precisato che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della Legge n. 50 del 5 maggio 2023 continua ad applicarsi la disciplina previgente e quindi si può riconoscere il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione

speciale e quello di convertirlo in titolo di soggiorno per motivo di lavoro: *“In tema di ricorso pendente per domanda di protezione internazionale presentata prima dell’entrata in vigore del DL n. 20/2023, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 19 co. 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, il giudice, attestando che la decisione sia fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, anche sulla base dell’art. 35 bis D.lgs 25/08, riconosce al ricorrente che ha rinunciato all’audizione in udienza il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art 32 terzo comma D.Lvo 25/08 e 19 comma 1 e 1.1 D.Lvo 25 luglio 1998 e quello di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”*. **Tribunale Bologna, Decreto del 23.06.2023 – Avv. Ilda Beqo (All. 19)**

In una causa in materia di protezione internazionale e complementare ex. art. 35 bis D.Lgs. n.25/2008 e 737 c.pc. presentata dinanzi al Tribunale di Bologna da un cittadino del Senegal e stato riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e la possibilità di convertirlo in titolo di soggiorno per motivi di lavoro: *“In tema di ricorso pendente per domanda di protezione internazionale presentata prima dell’entrata in vigore del DL n. 20/2023, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 19 co. 1 e 1.1 del d.lgs. n. 286/1998, il giudice, attestando che la decisione sia fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formati e comunque consolidati nel corso del giudizio, anche sulla base dell’art. 35 bis D.lgs 25/08, riconosce al ricorrente che ha rinunciato all’audizione in udienza il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell’art 32 terzo comma D.Lvo 25/08 e 19 comma 1 e 1.1 D.Lvo 25 luglio 1998 e quello di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”*. **Tribunale Bologna, Decreto del 16.09.2023 – Avv. Danaida Delaj (All. 21)**